

ALLEGATO "TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO PRESSO L'IBACN"

Sezione 1. Indirizzi generali

Il D.Lgs. n.196/2003 individua tre tipologie di soggetti che effettuano il trattamento di dati personali ed in particolare:

a) il titolare: la pubblica amministrazione cui competono, anche unitariamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli altri strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

b) il responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

c) gli incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Con specifico riferimento alla lett. a), la stessa normativa del D.Lgs. n.196/2003, specifica che titolare è il soggetto cui spettano le decisioni in ordine alle modalità del trattamento dei dati personali e agli altri strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

In base al criterio sopra esposto l'Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali è da considerare quale autonomo titolare dei trattamenti di dati personali, effettuati nell'ambito delle rispettive competenze.

Il presente atto individua le competenze del titolare, designa i soggetti responsabili del trattamento e definisce i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti incaricati a compiere le operazioni di trattamento.

Sezione 2. Il titolare - Funzioni

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) e dell'art. 28 del D.Lgs. n.196/2003, il titolare dei trattamenti di dati personali è quindi l'IBACN a cui spetta, nel rispetto delle relative competenze, l'adozione degli atti contenenti le scelte di fondo in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Spetta pertanto in particolare al Consiglio direttivo dell'IBACN:

a) individuare, i tipi di dati e di operazioni relative a dati sensibili e/o giudiziari, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del D.Lgs. n.196/2003, aggiornando tale individuazione periodicamente, per la stesura del regolamento proposto dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa;

b) adottare linee guida in materia di protezione dei dati personali, anche adeguandosi a quanto già previsto dalla Giunta regionale, al fine di dettare i principi cui devono attenersi, nello svolgimento della propria attività, coloro che trattano dati personali nell'ambito dell'IBACN, siano essi responsabili o incaricati del trattamento,;

c) adottare con proprio atto, aggiornandolo periodicamente, il Documento Programmatico per la Sicurezza previsto dall'art. 34, lett. g) del D.Lgs. n.196/2003 e riferire della sua adozione nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio;

d) designare il Responsabile della sicurezza di cui alla successiva Sezione 5, su proposta del Direttore dell'IBACN;

e) designare il Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali di cui alla successiva Sezione 6, su proposta del Direttore dell'IBACN;

f) designare altri soggetti quali responsabili del trattamento di dati personali, oltre ai soggetti già designati con il presente atto;

g) vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e sul rispetto delle proprie istruzioni. Tali verifiche saranno effettuate tramite i responsabili dei trattamenti di cui alla successiva Sezione 3 e il Responsabile della Sicurezza di cui alla successiva Sezione 5.

Spetta al Presidente dell'IBACN, quale legale rappresentante dell'ente la sottoscrizione degli atti di notifica, delle comunicazioni e delle richieste al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito indicato come Garante). Tale funzione è delegabile ai soggetti designati quali responsabili del trattamento di dati personali di cui alla successiva Sezione 3.

La funzione relativa alla sottoscrizione del consenso, richiesto da soggetti privati che trattano i dati dell'IBACN, è direttamente attribuita ai soggetti designati quali responsabili del trattamento di dati personali di cui alla successiva Sezione 3.1, quale compito specifico degli stessi, come analiticamente individuato alla lett. g) della sezione 3.1.

Sezione 3. I Responsabili del trattamento di dati personali - Designazione e compiti

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n.196/2003, il responsabile del trattamento di dati personali è il soggetto preposto dal titolare al suddetto trattamento tramite designazione, specificando analiticamente per iscritto i compiti

che gli sono affidati.

Con il presente atto è designato quale responsabile del trattamento di dati personali all'interno dell'Istituto il Direttore dell'IBACN, il quale può costituire gruppi di lavoro tra le strutture dell'Istituto, qualora l'attività del gruppo di lavoro comporti anche un trattamento di dati personali, il Direttore è responsabile anche di tale trattamento.

IL Direttore dell'IBACN è responsabile del trattamento di dati personali all'interno dell'Istituto in tutti i casi in cui la competenza non sia specificatamente attribuita per legge ad un altro soggetto.

3.1. Compiti dei responsabili del trattamento di dati personali

I compiti affidati ai responsabili del trattamento sono i seguenti:

a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento, con particolare riguardo al principio di necessità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.196/2003, sia relativamente ai trattamenti già in essere che ai nuovi trattamenti;

b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a), le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;

c) vigilare, per conto del Titolare, come indicato alla lettera g della Sezione 2 anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e sul rispetto delle proprie istruzioni e segnalando eventuali problemi al responsabile della sicurezza di cui alla successiva Sezione 5 e, in ultima istanza, al Titolare;

d) aggiornare periodicamente l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento, anche al fine di garantire un tempestivo aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza;

e) aggiornare periodicamente, in particolare, l'elenco dei trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari, anche al fine di aggiornare il relativo regolamento, di cui alla lettera a) della Sezione 2;

f) predisporre l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

g) sottoscrivere il consenso richiesto da soggetti privati che trattano i dati dell'Istituto, qualora non si rientri nei casi di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.196/2003;

h) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto

trattamento dei dati stessi, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito alla successiva Sezione 7 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alle linee guida regionali per la protezione dei dati personali e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto competente;

i) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati il diritto di accesso ai propri dati personali, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003, in conformità a quanto sarà stabilito dal Disciplinare Tecnico per l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali e collaborando con il Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali di cui alla successiva Sezione 6;

j) provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati per l'esercizio del diritto di accesso, con le specifiche modalità che saranno definite nel Disciplinare Tecnico per l'esercizio del diritto di accesso degli interessati ai propri dati personali;

k) provvedere direttamente al riscontro nei seguenti casi: qualora l'istanza dell'interessato sia volta ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, secondo quanto previsto dal comma 3, lett. b) dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003; qualora si tratti di opposizione al trattamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e qualora occorra prorogare il termine per il riscontro, previa comunicazione all'interessato nel caso di richiesta di particolare complessità o per altro giustificato motivo, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 146 del D.Lgs. n.196/2003;

l) disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante quale misura conseguente all'accoglimento delle richieste degli interessati;

m) predisporre la documentazione e gli atti necessari per il Garante nei casi e nei modi previsti dalla legge;

n) comunicare al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali l'individuazione dei responsabili esterni effettuata secondo quanto stabilito alla successiva Sezione 4;

o) collaborare con il Responsabile della sicurezza e con il Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;

p) adottare specifici Disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri Responsabili del trattamento, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;

q) individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;

r) garantire al Responsabile della sicurezza i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza a seguito di incidenti (di cui alla lett. e della Sezione 5), l'individuazione delle misure idonee di sicurezza (di cui alla lett. f sezione 5), i controlli e l'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti (di cui alla lett. g della Sezione 5);

s) provvedere direttamente o dare istruzioni al soggetto competente, affinché nei contratti con soggetti esterni che comportano l'adozione di misure minime di sicurezza, sia prevista l'attestazione di conformità dell'intervento ai sensi della misura 25 dell'allegato B del D.Lgs. n.196/2003, e che tale attestazione sia trasmessa al Responsabile del trattamento e al Responsabile della sicurezza.

3.2. Ulteriori compiti affidati ad alcuni responsabili dei trattamenti di dati personali

Al Direttore dell'IBACN spetta:

a) il parere di regolarità amministrativa relativamente agli atti individuati alla Sezione 2, lettere a), b), c), d) ed e);

b) l'adozione di disciplinari tecnici trasversali, con particolare riferimento all'utilizzo, alla sicurezza delle risorse informatiche e allo sviluppo delle applicazioni informatiche, da aggiornare periodicamente, ogni qualvolta l'evoluzione tecnica o normativa lo renda necessario coadiuvato dal Responsabile della sicurezza di cui alla successiva Sezione 5;

c) la proposta nominativa del Responsabile della sicurezza di cui alla successiva Sezione 5.

d) l'adozione del Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, del Disciplinare tecnico in materia di controllo per l'accesso ai locali e del Disciplinare tecnico relativo alle modalità e alle procedure per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzo delle strumentazioni informatiche coadiuvato dal Coordinatore per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali di cui alla successiva Sezione 6;

e) la proposta nominativa del Coordinatore per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali di cui alla successiva Sezione 6.

3.3. Compiti delegabili ad altri dirigenti

L'individuazione dei compiti affidati ai responsabili del trattamento di dati personali di cui alla Sezione 3.1 contiene anche compiti non ascrivibili a funzioni di direzione, coordinamento generale e controllo.

Pertanto, fermo restando che i suddetti compiti devono restare di competenza dei responsabili del trattamento, sono

delegabili, in base ai principi generali relativi all'istituto della delega e secondo quanto previsto, in particolare, dall'art. 39 della L.R. n. 43/2001, i compiti di cui alle lettere a), b), d), e), h), j) e n) della Sezione 3.1. Tali compiti sono delegabili:

- a) ai dirigenti responsabili di Servizio;
- b) ai dirigenti professionali assegnati alla Direzione relativamente ai trattamenti di diretta responsabilità della stessa;
- c) ai dirigenti Coordinatori d'Area, qualora ci fossero ulteriori attività comportanti trattamenti di dati poste direttamente sotto l'area di coordinamento.

Soltanto il soggetto delegante è comunque responsabile del trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n.196/2003.

Sezione 4. I responsabili esterni - Designazione, individuazione e compiti

Si ritiene opportuno stabilire che siano designati, di norma, quali responsabili del trattamento di dati personali, i soggetti esterni all'amministrazione che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare.

Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Per poter operare tale valutazione, occorre quindi specificare che l'incarico ricomprende anche la designazione a responsabile del trattamento di dati personali già nel bando di gara e nel capitolato d'appalto.

Tale designazione deve essere effettuata direttamente in convenzione, nel contratto, nel verbale di aggiudicazione o nel provvedimento di nomina tramite:

- a) l'indicazione nominativa qualora al trattamento di dati personali siano preposte persone fisiche;
- b) l'individuazione della persona giuridica qualora al suddetto trattamento sia preposta una persona giuridica;
- c) l'individuazione della pubblica amministrazione o di qualsiasi altro ente qualora al trattamento siano preposti rispettivamente una pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente;
- d) l'individuazione di una o più persone fisiche qualora,

nei sopra riportati casi di cui alle lettere b) e c), il trattamento di dati personali riguardi esclusivamente un settore specifico e limitato dell'ente.

Qualora siano presenti specifiche e peculiari esigenze, tale individuazione non è effettuata e quindi i soggetti esterni non sono responsabili del trattamento di dati personali, ma titolari o contitolari dello stesso.

In tal caso, pertanto, si procede alla comunicazione dei dati personali al soggetto esterno secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.196/2003, dandone atto in convenzione, nel contratto o nel provvedimento di nomina e, se necessario, stabilendo le modalità per la comunicazione.

Qualora i soggetti esterni siano persone fisiche ed operino sotto la diretta autorità di un responsabile del trattamento di cui alla precedente Sezione 3, le stesse devono essere individuate quali incaricati del trattamento, con le modalità di cui alla successiva Sezione 7.

4.1. Compiti dei responsabili esterni dei trattamenti di dati personali

I compiti affidati ai responsabili esterni del trattamento di dati personali sono i seguenti:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n.196/2003, dalle linee guida regionali in materia di protezione dei dati personali e dai disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui alla precedente Sezione 3, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n.196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità che saranno stabilite dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali;

e) fornire al responsabile del trattamento di cui alla

precedente Sezione 3 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito alla successiva Sezione 7 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alle linee guida regionali in materia di protezione dei dati personali e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui alla precedente Sezione 3 o il Responsabile della sicurezza di cui alla successiva Sezione 5;

h) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n.196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui alla precedente Sezione 3 e al Responsabile della sicurezza di cui alla successiva Sezione 5.

Tali compiti possono essere ulteriormente precisati e, qualora fosse necessario, adattati alla natura dello specifico incarico comportante il trattamento di dati personali attribuito al soggetto esterno. Le specificazioni e/o gli adattamenti devono essere analiticamente stabiliti in convenzione, nel contratto o nel provvedimento di nomina.

Sezione 5. Il Responsabile della sicurezza

Il D.Lgs. n.196/2003 impone, in particolare al Titolo V, numerosi obblighi in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi.

Si reputa opportuno, in ragione sia della organizzazione dell'IBACN sia della peculiarità della materia, che richiede particolari competenze professionali anche tecniche, designare un soggetto con la specifica responsabilità di operare per la sensibilizzazione, il coordinamento, la vigilanza e l'applicazione di tali obblighi, secondo i compiti di seguito definiti.

Al Responsabile della sicurezza dell'IBACN sono affidati i seguenti compiti:

a) curare la redazione e l'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza relativamente all'ambito delle sole strutture afferenti alla Giunta regionale avvalendosi anche di professionalità specializzate per l'analisi dei rischi e del Gruppo di progetto "Tutela della privacy";

b) collaborare con il Titolare per definire linee guida in materia di protezione dei dati personali di cui alla sezione 2, lett. b);

c) curare la redazione di disciplinari tecnici, da parte del Direttore dell'IBACN, promuovendone anche l'aggiornamento ogni qualvolta l'evoluzione tecnica o normativa lo renda necessario ed esprimere il parere di regolarità amministrativa nei relativi atti di adozione;

d) curare la redazione del Disciplinare Tecnico relativo alle modalità e alle procedure per l'effettuazione di controlli sull'utilizzo delle strumentazioni informatiche, adottato dal Direttore dell'IBACN, di cui alla sezione 3.2, lett. b);

e) supervisionare, collaborando con i Responsabili del trattamento di cui alla precedente Sezione 3, i disciplinari tecnici di settore prima della loro adozione per garantire la coerenza con le linee guida in materia di protezione dei dati personali di cui alla sezione 2, lett. b), promuovendone l'aggiornamento ogni qualvolta l'evoluzione tecnica o normativa lo renda necessario;

f) attivarsi ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza per:

- verificare il rispetto delle misure minime di sicurezza;
- individuare, se necessario, altre misure idonee al miglioramento della sicurezza dei trattamenti dei dati personali;
- inviare opportuna segnalazione in prima istanza ai Responsabili dei trattamenti e in ultima istanza al Titolare, affinché pongano in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati;

g) individuare le misure idonee da osservare nell'esecuzione dei trattamenti dei dati personali aggiornandole in relazione all'evoluzione della tecnica, della normativa e dell'esperienza, segnalando eventuali problemi rilevati in prima istanza ai Responsabili dei trattamenti di dati personali e, in ultima istanza, al Titolare;

h) vigilare, per conto del Titolare, come indicato alla Sezione 2, lett. g), anche tramite verifiche periodiche sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e al rispetto delle proprie istruzioni, avvalendosi anche di professionalità altamente specializzate e segnalando eventuali problemi rilevati, in prima istanza, ai Responsabili dei trattamenti di dati personali e, in ultima istanza, al Titolare;

i) promuovere l'istruzione e la formazione, in collaborazione con il Servizio preposto, dei Responsabili e degli Incaricati dei trattamenti dei dati personali, con particolare riferimento all'adozione e all'osservanza delle singole misure di sicurezza;

j) promuovere, in collaborazione con il Servizio preposto e con il Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, la cultura della sicurezza anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno della Giunta regionale;

k) individuare e promuovere, in collaborazione con il Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali di cui alla successiva Sezione 6, le misure idonee

a garantire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, anche mediante software che consentano il facile, agevole e approfondito reperimento di tutti i dati personali trattati in forma elettronica nell'ambito dell'IBACN;

l) raccogliere e conservare ai fini di eventuali verifiche, le attestazioni di conformità alle disposizioni della misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n.196/2003.

Sezione 6. Il Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali

Il D.Lgs. n.196/2003, agli artt. 7 e ss., attribuisce agli interessati il potere di esercitare, sui propri dati personali, un diritto di accesso, relativo sia alla conoscenza dei dati stessi che ad un intervento (ad es., di integrazione o cancellazione).

L'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.196/2003, stabilisce inoltre che il titolare è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare, a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

Si reputa quindi opportuno prevedere, in ragione della organizzazione dell'IBACN, di designare un soggetto con la specifica responsabilità di operare per la sensibilizzazione e il coordinamento di tale diritto, denominandolo "Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali".

Al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali dell'IBACN, sono affidati i seguenti compiti:

a) promuovere il coordinamento e la sensibilizzazione dei Responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati, sia in via generale e preventiva che su singola richiesta, sui diritti di cui all'art. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003, sul loro contenuto, sulla loro applicazione e sulle modalità di ottemperanza alle richieste dell'interessato;

b) collaborare con il Titolare per definire linee guida in materia di protezione dei dati personali di cui alla Sezione 2, lett. b), relativamente al diritto di accesso agli stessi dati da parte dell'interessato;

c) curare la redazione del Disciplinare tecnico trasversale per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, di cui alla sezione 3.2, lett. b), promuovendone anche l'aggiornamento ogni qualvolta l'evoluzione organizzativa o normativa lo renda necessario ed esprimere il parere di regolarità amministrativa nel relativo atto di adozione;

d) supervisionare, collaborando il Direttore dell'IBACN, i Disciplinari tecnici di settore prima della loro adozione per garantire la coerenza con le linee guida in materia di protezione dei dati personali relativamente al diritto di accesso a tali dati di cui alla sezione 2, lett. b), promuovendone l'aggiornamento ogni qualvolta l'evoluzione organizzativa o normativa lo renda necessario;

e) collaborare con i singoli interessati, anche fornendo

istruzioni sul contenuto dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e sulla procedura per il loro esercizio, alla redazione e compilazione delle istanze per l'esercizio dei diritti medesimi;

f) smistare le singole istanze verso il Responsabile del trattamento, responsabile anche del riscontro e competenti ad ottemperare alle medesime istanze;

g) vigilare, per conto del Titolare, come indicato alla sezione 2, lett. g), sul puntuale e corretto invio del riscontro, segnalando eventuali problemi rilevati, in prima istanza, al Responsabile del trattamento di dati personali e, in ultima istanza, al Titolare;

h) proporre l'adozione delle singole misure ritenute opportune per agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, coordinandosi con il Responsabile del trattamento e proporre le misure opportune per semplificare le modalità di accesso e per ridurre i tempi di attesa, indicandole, laddove necessario, al Responsabile del trattamento e al Responsabile della sicurezza;

i) curare la pubblicazione e il relativo aggiornamento dell'elenco dei responsabili esterni di cui alla precedente Sezione 4, in base alle comunicazioni effettuate dal Responsabile del trattamento di cui alla Sezione 3.1, lett. n);

j) individuare e promuovere, in collaborazione con il Responsabile della sicurezza di cui alla precedente Sezione 5, le misure idonee a garantire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, anche mediante software che consentano il facile, agevole e approfondito reperimento di tutti i dati personali trattati in forma elettronica nell'ambito dell'Istituto;

k) promuovere l'istruzione e la formazione, in collaborazione con le strutture regionali, dei Responsabili e degli Incaricati dei trattamenti dei dati personali, con particolare riferimento all'osservanza delle procedure da adottare per favorire l'esercizio del diritto di accesso degli interessati ai propri dati personali;

l) promuovere, in collaborazione con il Servizio preposto e con il Responsabile della sicurezza, la cultura sui diritti dell'interessato, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno dell'Ente;

m) proporre l'adozione di ogni altro provvedimento e adempimento necessario per la corretta applicazione dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003.

Sezione 7. Gli incaricati - Criteri generali per l'individuazione delle persone fisiche e per le istruzioni da impartire alle stesse

L'art. 4, lett. h) e l'art. 30 del D.Lgs. n.196/2003 stabiliscono che il titolare o il responsabile devono designare, quale incaricati del trattamento di dati personali, le persone fisiche che effettuano le operazioni di trattamento, operando sotto la loro diretta autorità.

Devono pertanto essere designati quali incaricati, qualora

effettuino operazioni di trattamento, non soltanto i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, ma anche gli altri soggetti che, ad altro titolo, operano sotto la diretta autorità del Titolare di cui alle precedenti Sezioni 1 e 2 o del Responsabile del trattamento di cui alle precedenti Sezioni 3 e 4, quali, ad esempio, i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e, di norma, i collaboratori a progetto. In quest'ultimo caso la designazione deve essere contenuta anche nel contratto individuale.

Il D.Lgs. n.196/2003 specifica inoltre che la designazione:

a) deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito;

b) è considerata quale designazione anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità organizzativa per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

I Responsabili del trattamento di cui alle precedenti Sezioni 3 e 4, ovvero i soggetti a cui questo compito è stato delegato, devono pertanto designare per iscritto i soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento. La designazione deve essere aggiornata almeno annualmente.

Nel periodo intercorrente tra una designazione ed il successivo aggiornamento gli incaricati sono comunque autorizzati ad effettuare le operazioni direttamente conseguenti, strumentali e strettamente necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa, sia nel caso in cui siano agli stessi attribuiti nuovi compiti, previsti per adempiere a finalità istituzionali, che comportino trattamenti di dati personali, sia nel caso in cui, a qualunque titolo, siano reclutate altre persone fisiche che compiano trattamenti di dati personali quali incaricati. E' comunque necessario che ad ogni nuovo incaricato sia data conoscenza delle linee guida regionali in materia di protezione dei dati personali e dei Disciplinari tecnici relativi allo svolgimento della propria attività lavorativa, come stabilito al punto 316.

I Responsabili del trattamento di cui alla precedente Sezione 3 effettuano la designazione scritta adottando una specifica determinazione.

7.1. Criteri per l'individuazione degli incaricati

Tenuto conto della estrema diversità di ampiezza delle strutture di riferimento dei trattamenti sia relativamente al numero di soggetti che vi operano in qualità di incaricati, sia del numero di trattamenti di dati personali di competenza della struttura stessa, analogamente alla Giunta regionale si stabiliscono diverse modalità con le quali i soggetti competenti - con particolare riferimento ai soggetti di cui alla precedente Sezione 3 - possono effettuare tale designazione.

I suddetti soggetti possono effettuare la designazione:

- a) prendendo a riferimento l'intera struttura di propria competenza, soprattutto qualora la stessa sia di dimensioni ridotte sia per numero di incaricati che di trattamenti;
- b) suddividendo la struttura di competenza in unità organizzative di minori dimensioni (quali le Posizioni Dirigenziali Professional, le Posizioni Organizzative o le Alte Professionalità).

Per ciascuna struttura di competenza o unità organizzativa di minori dimensioni devono essere individuati puntualmente i trattamenti effettuati dalla stessa, anche tramite riferimento all'elenco dei trattamenti di cui alla Sezione 3.1, lett. d).

Gli incaricati sono quindi designati:

- a) tramite individuazione nominativa (nome e cognome) delle persone fisiche. In questo caso occorre specificare, per ciascun nominativo, i trattamenti che lo stesso è autorizzato ad effettuare;
- b) tramite rinvio alla posizione lavorativa (standard e/o concreta del singolo dipendente), contenuta nell'apposito Repertorio, di ciascuno o di alcuni dei dipendenti assegnati a quella determinata struttura o unità organizzativa, qualora nelle suddette posizioni lavorative siano già sufficientemente specificati i trattamenti effettuati (e ciò con particolare riferimento alle specifiche assegnazioni contenute nelle posizioni lavorative concrete dei singoli dipendenti);
- c) tramite assegnazione funzionale della persona fisica alla unità organizzativa di minori dimensioni, qualora la persona fisica effettui tutti i trattamenti individuati puntualmente per tale unità.

7.2. Istruzioni da impartire agli incaricati

La designazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli incaricati del trattamento.

Tali istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espresso richiamo alle linee guida regionali per la protezione dei dati personali e ai Disciplinari tecnici di cui alla precedente Sezione 3.

Le suddette linee guida e i disciplinari tecnici devono essere portati a conoscenza di tutti gli incaricati, con le modalità organizzative ritenute più idonee. Le modalità devono comunque essere tali da garantire la ricezione delle istruzioni da parte di ogni incaricato di trattamento di dati personali.

7.3. Individuazione dei dirigenti Responsabili di Servizio quali incaricati di trattamenti di dati personali

I dirigenti Responsabili di Servizio sono incaricati dei

trattamenti di dati relativamente a tutte le operazioni necessarie per:

- a) la gestione del personale assegnato;
- b) lo svolgimento delle funzioni formalmente attribuite alla struttura di competenza.

Le istruzioni per l'effettuazione dei trattamenti di dati personali conseguenti e strumentali alle sopra riportate lett. a) e b) sono le seguenti:

- devono essere effettuate soltanto le operazioni strettamente necessarie all'espletamento delle proprie funzioni;
- deve essere in ogni caso verificata la legittimità e la correttezza dei trattamenti effettuati, con particolare riferimento agli artt. 11, 13 e 18 e ss. del D.Lgs. n.196/2003;
- devono essere scrupolosamente seguite le procedure e le modalità comportamentali stabilite dalle linee guida regionali in materia di protezione dei dati personali e dai Disciplinari tecnici previsti dal presente atto.